

F. I. L. C. E. A.

C. G. I. L.

SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI DA FARMACIE
(NON LAUREATI)

C. G. Ferraris 2 - Tel. 47.660

**La disciplina del rapporto
di lavoro dei dipendenti
(non laureati) da farmacie**

in vigore dal 1 - 1 - 1954

TORINO

1 9 5 4

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE (NON LAUREATO)
da FARMACIE**

Il anno 1954, il giorno 1 gennaio in Torino

TRA

L'Associazione Piemontese fra Proprietari di farmacia, rappresentata dal suo Segretario Dott. Ettore Marcato, assistito dai Dott. i Armando Bacolla, - Occlerio Garrone, Paolo Rossano

E

Il Sindacato Provinciale Dipendenti da Farmacia (non laureati) aderenti alla C.G.I.L., rappresentato da il Dott. Luigi Rogne, Giovanni Bellocchia, - Graziella Bertoldi, assistiti dal Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio e Affini nelle persone dei Sig. Mavillo Tecchiati e Paolo Milanese

E

Il Sindacato Provinciale Dipendenti Farmacie (aderenti alla C.I.S.L.) rappresentato dal Sig. Michelangelo Lamera, assistito dai Sig. Giuseppe Vignae Franco Stangalino

SI E' STIPULATO

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, che ha efficacia per tutto il territorio della Provincia di Torino, e che disciplina in modo e in maniera unitaria, il rapporto di lavoro fra farmacia e personale non laureato di ambo i sessi.

Il presente contratto Provinciale, sostituisce, alla data di entrata in vigore e per materia da esso disciplinata, tutte le norme di precedenti contratti, di accordi speciali o di usi e consuetudini, fatte salve le condizioni di miglior favore, che dovranno essere mantenute.

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.

DIPENDENTI DA FARMACIA (NON LAUREATI)

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale di cui al presente contratto si divide in due gruppi:

- a) *Personale con mansioni impiegatizie;*
- b) *Personale con mansioni non impiegatizie.*

Il personale con mansioni impiegatizie e' distinto nelle categorie A, B.

Il personale con mansioni non impiegatizie e' distinto nella categoria C.

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

ART. 1

Cat. A - Impiegati di concetto con mansioni varie.

Cat. B - Personale addetto alla cassa.

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

Cat. C - Confezionatore e confezionatrice.

- Fialettatore o fialettatrice.

- Fattorino o fattorina con altre mansioni -

ASSUNZIONE

ART. 2

L'assunzione del personale sara' effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro.

ART. 3

L'assunzione dovra' risultare da atto scritto, nel quale dovranno essere chiaramente indicate:

- a) - *La data di assunzione;*
- b) - *la durata dell'eventuale periodo di prova;*
- c) - *la qualifica del lavoratore;*
- d) - *la retribuzione.*

ART. 4

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

- a) - *certificato penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi;*
- b) - *certificato di studio;*
- c) - *certificato di servizio prestato eventualmente presso altre aziende;*
- d) - *libretto di lavoro;*
- e) - *tessere delle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;*
- f) - *eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge sul collocamento.*

Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.

PERIODO DI PROVA

ART. 5

La durata massima del periodo di prova non potra' superare i seguenti limiti:

- Cat. A - B: mesi uno -
- Cat. C - : giorni 15 -

ART. 6

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potra' essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per qualifica alla quale il lavoratore stesso e' stato attribuito.

ART. 7

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potra' essere rescisso in qualsiasi momento da una parte o dall'altra senza preavviso ne' altra indennita'. Trascorso il periodo di prova senza nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intendera' confermata, e il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita' di servizio.

ORARIO DI LAVORO

ART. 8

L'orario di lavoro e' quello stabilito con decreto prefettizio sull'apertura e chiusura delle farmacie. E' in facolta' del proprietario di trattene- re il personale sino ad un massimo di un'ora al giorno per la pulizia e il riattamento dei locali.

ART. 9

Fermi i limiti di durata massima delle disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro, tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, secondo le esigenze della farmacia.

LAVORO STRAORDINARIO

ART. 10

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore deb- bono essere svolte durante il normale orario di lavoro stabilito nell'art. 8 fissato con decreto pre- fettizio sull'apertura e chiusura delle farmacie.

Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e' in facolta' del datore di lavoro di ri- chiedere prestazioni d'opera straordinarie che non eccedano le due ore giornaliere e le dodici ore set- timanali.

Qualora tali prestazioni dovessero avere carattere continuativo per un periodo almeno di tre mesi, o superare i limiti previsti dalla legge, la farmacia dovrà essere autorizzata a norma di legge e dovrà darne comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate.

ART. 11

Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite maggiorando la paga base oraria del 30%.

Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, verranno retribuite sempre che non si tratti di turni regolari di servizio, con la paga base oraria maggiorata del 75%.

In tutti i casi sopra previsti, verrà inoltre corrisposta al lavoratore una aliquota oraria della indennità giornaliera di contingenza per ogni ora di lavoro straordinario prestata.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

ART. 12

Per la determinazione della paga oraria il mese sarà considerato:

- a) - di 200 ore per il personale la cui durata normale di lavoro è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali;
- b) - di un numero di ore proporzionale alla normale durata del lavoro per il personale ad orario ridotto.

ART. 13

La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Il dipendente può registrare per conto proprio le ore effettuate e farne la richiesta del pagamento qualora il datore di lavoro non glielo pagasse entro il termine sopra indicato.

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA'

ART. 14

Le festività infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:

- 1) il primo giorno dell'anno;
- 2) il giorno dell'Epifania;
- 3) il 19 marzo - festa di S. Giuseppe;
- 4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- 5) il giorno dell'Ascensione;
- 6) il giorno del Corpus Domini;
- 7) il 29 giugno - festa dei SS. Pietro e Paolo;
- 8) il 15 agosto - festa dell'Assunzione;
- 9) il 1° novembre - Ognissanti;
- 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 11) il 25 dicembre - Natale;
- 12) il 26 dicembre - S. Stefano.

Le ore di lavoro prestate nei suddetti giorni festivi saranno retribuite in conformità delle norme previste dal presente contratto per il lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli art. 11 e 16.

ART. 15

Per le festività nazionali e per il relativo trattamento, il presente contratto fa riferimento alle disposizioni di Legge.

ART. 16

Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi dovranno essere retribuite con la paga base oraria maggiorata del 50%.

ART. 17

Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo annuale di ferie, fissato nella seguente misura:

a) *personale con mansioni impiegatizie:*

- dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio fino a 15 anni compiuti giorni 20
- dopo il compimento di 15 anni di servizio e fino a 25 anni compiuti giorni 25
- dal 25° anno di servizio compiuto in poi giorni 30

b) *personale con mansioni non impiegatizie:*

- dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio e fino al 2° anno compiuto giorni 12
- dopo il compimento di due anni di servizio e fino a 5 anni compiuti giorni 15
- dopo il compimento di 5 anni di servizio e fino a 20 anni compiuti giorni 18
- dopo il compimento di 20 anni di servizio in poi giorni 20

ART. 18

I turni delle ferie sono stabiliti dal datore di lavoro, tenendo conto del desiderio degli interessati, a seconda delle esigenze della farmacia ed in relazione ai turni di chiusura annuale della farmacia stessa, disposto dall'Ordine dei Farmacisti, previo nulla osta dell'Autorità prefettizia.

ART. 19

Il turno delle ferie non potrà avere inizio né di domenica né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16 del mese.

ART. 20

Durante il periodo di ferie decorrono a favore del lavoratore tutte le retribuzioni fisse normalmente corrisposte.

Il decorso delle ferie resta interrotto per il caso in cui nel periodo delle ferie soppravvenga una malattia denunciata e riconosciuta superiore a sette giorni.

ART. 21

In caso di licenziamento o di dimissioni, spettano al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato, anche se il licenziamento sia avvenuto per motivi disciplinari che importino la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro.

ART. 22

Per ragioni di servizio, il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto, altresì, al rimborso delle spese vive sostenute per l'anticipato ritorno, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

ART. 23

Le ferie sono irrinunciabili.

ASSENZE E CONGEDI

ART. 24

Salvo il caso di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso la farmacia entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.

Le assenze non giustificate danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite nel successivo art. 57, paragrafi 1-2-3.

Prolungandosi l'assenza arbitraria oltre le 24 ore e fino a tre giorni, il lavoratore sara' passibile delle ulteriori sanzioni di cui all'art. 57, paragrafo 4. Nel caso che l'assenza arbitraria superi i tre giorni o nel caso che il lavoratore si renda recidivo di assenza arbitraria il rapporto di lavoro si rendera' risolto per causa del lavoratore, il quale non avra' diritto a percepire ne' l'indennita' di licenziamento ne' quella di preavviso, salvo quando dovesse ancora competergli per altri titoli.

ART. 25

In casi speciali giustificati, la farmacia potra' concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti, con facolta' di compensarli col lavoro prestato nei giorni festivi.

ART. 26

Il lavoratore potra' richiedere, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario non eccedente la durata di giorni 15.

Compatibilmente con le esigenze della farmacia, il datore di lavoro dovra' concedere il congedo straordinario della durata richiesta, entro il limite massimo di giorni 15, nell'epoca scelta dal lavoratore. In ogni caso, se richiesto, il datore di lavoro dovra' concedere il congedo, che non e' frazionabile, con la decorrenza di almeno tre giorni prima della celebrazione del matrimonio.

Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore e' considerato ad ogni effetto in attivita' di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

ART. 27

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinata dal D.L.C.P.S. 13.9.1946 -

N. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedamento o dell'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro si intende risolto senza diritto ad alcuna indennita'.

Il tempo trascorso in servizio militare va computato a tutti gli effetti nella anzianita' di servizio.

ART. 28

In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto, durante il periodo in cui rimane sotto le armi alla conservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti, come previsto nell'articolo precedente, il computo del tempo trascorso in servizio militare nell'anzianita' di servizio.

Durante il periodo di richiamo alle armi, il personale con mansioni impiegate avra' diritto al trattamento previsto dalla legge 10.6.1940 N. 653; al personale con mansioni non impiegate saranno invece corrisposti i seguenti assegni:

- a) per il primo mese, l'intera retribuzione;
- b) per il secondo e terzo mese, la meta' della retribuzione.

M A L A T T I A

ART. 29

In caso di malattia, il lavoratore ha l'obbligo di darne notizia al proprio datore di lavoro non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio della assenza per malattia, salvo il caso di giustificato impedimento. Trascorso il termine predetto, l'assenza sara' considerata ingiustificata,

con le conseguenze previste dall'art. 24 del presente contratto.

A richiesta della farmacia il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico e a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.

ART. 30

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potra' procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennita' di cui agli art. 41 e 43 del presente contratto.

Il periodo di malattia che precede immediatamente il licenziamento e' considerato utile ai fini del computo dell'indennita' di preavviso e di licenziamento.

ART. 31

Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente il lavoratore avra' diritto:

- a) *Alle prestazioni sanitarie dell'Istituto Nazionale Assicurazioni Malattie, siccome previsto dal D.L. 31-10-1947, N 1304, al quale si fa riferimento;*
- b) *ad una integrazione dell'indennita' percepita dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Malattie, fino ad un massimale di L. 30.000 - ragguagliate a mese, da corrispondersi dal datore di lavoro ed a suo carico.*

Il datore di lavoro ha pertanto l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti all'Istituto suddetto, il quale a lui si sostituisce ad ogni effetto nella corresponsione di quanto fissato alle lettere a) e b) del presente articolo. Tali prestazioni nella misura che sarebbero dovute dall'Istituto gravano integralmente sul datore di lavoro ove questi non abbia ottemperato all'obbligo di iscrizione o sia moroso nei riguardi dell'Istituto.

ART. 32

Le prestazioni sanitarie di cui alla lettera a) del presente articolo saranno estese anche ai familiari a carico del lavoratore secondo le modalita' previste dal citato D.L. 31.10.1947, N. 1304, e le disposizioni emanate dall'Istituto.

ART. 33

Durante i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), la retribuzione e' a completo carico del datore di lavoro, nella misura dell'intera retribuzione globale giornaliera di fatto percepita normalmente dal lavoratore.

ART. 34

Il lavoratore dichiarato dall'Istituto Malattia in grado di riprendere servizio dovra' farlo entro le 24 ore; dell'accertata guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento.

Ove il lavoratore non ottemperi a quanto soprae la giustificazione del ritardo non sia sufficiente il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sara' considerato dimissionario, a meno che non abbia impugnato l'accertamento dell'Istituto, richiedendo il giudizio di un collegio medico.

GRAVIDANZA E PUERPERIO

ART. 35

Per il caso di gravidanza e puerperio, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ANZIANITA' DI SERVIZIO

ART. 36

L'anzianita' di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore e' entrato a far parte del perso

nale della farmacia quali siano le mansioni ad esso affidate.

Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi.

SCATTI DI ANZIANITA'

ART.37

A far data dal 1 gennaio 1951 il personale di eta' superiore agli anni 20 ha diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, per il servizio prestato presso la stessa farmacia, a cinque scatti triennali ognuno nella misura del 4% sulla paga base e contingenza in vigore per la categoria di appartenenza.

Quanto percepito a titolo di aumento di anzianita' per precedenti pattuizioni viene assorbito dagli aumenti di cui sopra.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti triennali decorreranno dal 1 giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianita'.

In caso di aumento del minimo di stipendio contrattuale e della contingenza, gli scatti seguiranno parallelamente tali aumenti.

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART.38

Vedere tabella allegata al presente contratto.

GRATIFICA NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITA'

ART.39

In coincidenza con la vigilia del Natale di ogni anno, le farmacie dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilita' dello stipendio o del salario in atto e ad una mensilita' dell'indennita' di contingenza dovuta al lavoratore nel mese di novembre.

ART.40

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, durante il corso dell'anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, il lavoratore avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestati nella farmacia.

RISOLUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

PREAVVISO

ART.41

La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte della farmacia quanto in quello di dimissioni del lavoratore, deve essere preceduta da regolare preavviso scritto notificato a mezzo di lettera raccomandata.

I termini del preavviso sono i seguenti:

a) fino a 5 anni di servizio compiuti:

Categ. A: un mese
" B: un mese
" C: 8 giorni

b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

Categ. A: 45 giorni
" B: 45 giorni
" C: 12 giorni

c) oltre i 10 anni di servizio:

- Categ. A: due mesi
" B: due mesi
" C: 20 giorni

I termini del preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla meta' di ciascun mese.

ART. 42

In caso di mancato preavviso, al lavoratore sara' corrisposta una indennita' pari alla retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di preavviso di cui all'articolo precedente.

INDENNITA' DI LICENZIAMENTO

ART. 43

Oltre al preavviso di cui all'art. 41, o, in difetto oltre alla corrispondente indennita' di cui all'art. 42, il lavoratore che abbia compiuto almeno un anno di ininterrotto servizio avra' diritto, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco ad una indennita' commisurata come segue:

1) personale con mansioni impiegatizie:

- a) per le anzianita' di servizio maturate fino al 31-12-930 15/30 della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato;
- b) per le anzianita' di servizio maturate dal 1 gennaio 1931 al 31-12-39: 20/30 della retribuzione mensile in atto come sopra;
- c) per le anzianita' di servizio maturate dal 1 gennaio 1940 al 31-12-47: 25/30 della retribuzione mensile in atto come sopra;
- d) per le anzianita' di servizio maturate dal 1 gennaio 1948 in poi: 30/30 della retribuzione mensile in atto come sopra.

2) personale con mansioni non impiegatizie:

- a) per le anzianita' di servizio maturate fino al 14-7-938: 2 giorni della retribuzione in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato;

b) per le anzianita' di servizio maturate dal 15-7-1938 al 31-12-1944: 4 giorni della retribuzione in atto - al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato;

c) per le anzianita' di servizio maturate dal 1 gennaio 1945 in poi: 15 giorni della retribuzione in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato.

Agli effetti del presente articolo, dovranno computarsi nella retribuzione oltre lo stipendio o salario contrattuale o di fatto, tutte le indennita' fisse e continuative e di ammontare determinato.

Le frazioni di anni successivi al primo saranno calcolate per dodicesimi.

Ai fini della liquidazione dell'indennita' di licenziamento, sia per il personale impiegatizio - sia per il personale con mansioni non impiegatizie, l'indennita' di contingenza sara' computata a decorrere dal 1 gennaio 1946.

ART. 44

In caso di cessazione o trasformazione in qualsiasi modo della farmacia e quando la farmacia cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto le indennita' previste nel presente contratto per il caso di licenziamento, la farmacia - concessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con ogni diritto ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sara' tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente farmacia come se avvenisse il licenziamento.

ART. 45

In caso di fallimento della farmacia, il dipendente ha diritto alle indennita' di preavviso e di anzianita' stabilite nel presente contratto, come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sara' considerato credito privilegiato a norma di legge.

ART. 46

In caso di decesso del dipendente l'indennita' di licenziamento e quella costitutiva del preavviso vanno corrisposte agli aventi diritto secondo la legge.

ART. 47

Le indennita' di licenziamento devono essere versate al lavoratore o agli aventi diritto in caso di morte, all'atto della cessazione del servizio, dedotto, quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sara' conteggiato l'interesse commerciale corrente con la decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione del servizio.

DIMISSIONI

ART. 48

In caso di dimissioni, al lavoratore dimissionario sara' corrisposta una indennita' di anzianita' commisurata come segue:

- a) nel caso di anzianita' di servizio fino a dieci anni compiuti e dopo il compimento del secondo anno di servizio presso la farmacia: il 50% dell'indennita' di licenziamento calcolata come nel precedente art. 43;
- b) nel caso di anzianita' di servizio compresa fra il decimo e quindicesimo anno compiuto: il 75% dell'indennita' di licenziamento calcolata come nel precedente articolo 43;
- c) nel caso di anzianita' di servizio oltre i 15 anni: una indennita' pari all'indennita' di licenziamento calcolata come nel precedente art. 43.

In tutti i casi specificati alla lettera a), b), c) del presente articolo resta ferma, ai fini del computo dell'indennita' di contingenza, la decorrenza 1-1 1946.

ART. 49

Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con lettera raccomandata e col rispetto dei termini di preavviso stabiliti nell'art. 41 del presente contratto.

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facolta' di ritenergli una somma corrispondente alle retribuzioni del periodo di mancato preavviso.

Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro puo' rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne' avra' facolta', ma dovra' corrispondere al lavoratore l'indennita' sostitutiva del periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 50

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto all'intera indennita' di licenziamento prevista dal presente contratto con esclusione dell'indennita' sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto, con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 41.

La corresponsione dell'indennita' di cui al primo capoverso del presente articolo sara' effettuata alla lavoratrice dimissionaria all'atto della esibizione del certificato di matrimonio o altro documento equipollente, purché tale esibizione sia effettuata entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 51

Il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegni le dimissioni in occasione della maternita', e quello fissato dall'art. 35 del presente contratto.

NORME DISCIPLINARI

ART. 52

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo piu' scrupoloso i doveri di ufficio, di tenere un contegno rispettoso verso i superiori e cordiale verso i proprii colleghi e dipendenti, di usare modi cortesi e deferenti col pubblico, di seguire una

condotta strettamente conforme ai civili doveri:

Ugualmente, il datore di lavoro e' tenuto all'osservanza di tratti cortesi e cordiali verso i dipendenti.

Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali di cooperare alla prosperita' della farmacia, ed e' responsabile moralmente e materialmente della esecuzione delle mansioni affidategli.

ART. 53

E' vietato al personale ritornare nei locali della farmacia e trattenervisi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del datore di lavoro.

Non e' consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario di lavoro se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.

Il datore di lavoro, a sua volta, non potra' trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario, secondo le norme contenute negli articoli 10 e seguenti del presente contratto.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, puo' allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso e' facolta' del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno.

Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale della chiusura della farmacia, e' assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

ART. 54

E' dovere del personale di comunicare immediatamente alla farmacia ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

ART. 55

Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. I ritardatari saranno puniti con la trattenuta

dell'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato da una multa pari all'ammontare della trattenuta. La punizione dovra' essere comunicata per iscritto e la trattenuta dovra' figurare sulla busta paga.

In caso di recidiva nel ritardo, la terza volta il datore di lavoro potra' raddoppiare l'importo della multa. Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati provvedimenti disciplinari piu' severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza la corresponsione dell'indennita' di licenziamento e senza preavviso.

ART. 56

Il personale ha l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla farmacia per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta.

ART. 57

L'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dal datore di lavoro in relazione all'entita' delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

- 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze piu' lievi;
- 2) biasimo inflitto per iscritto per i casi di recidiva;
- 3) multa in misura non eccedente il 10% delle spettanze ragguagliate a mese;
- 4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 5;
- 5) licenziamento disciplinare, con esclusione di qualsiasi preavviso e indennita' e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare senza indennita' e preavviso) si applica alle mancanze piu' gravi per ragioni di moralita' e di infedelta' verso la farmacia in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del C.C., e cioe' l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto della farmacia, nonche' nei casi previsti dagli articoli 24 e 55 del presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119 del Cod.Civ.

Il licenziamento senza indennita' si applica al tresu nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.

Si considera altresu' motivo di licenziamento disciplinare (senza indennita' e preavviso) l'aver il lavoratore taciuto al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che ne avrebbero impedito l'assunzione e che, ove il dipendente fosse in servizio, ne avrebbero determinato il licenziamento in tronco.

I provvedimenti di cui ai punti 3, 4 e 5 del primo comma del presente articolo devono essere comunicati per iscritto e motivati.

ART. 58

Ove il dipendente sia sottoposto a provvedimento penale per reati che lo rendono indegno, il datore di lavoro ha facolta' di sospenderlo, in pendenza di giudizio, dal servizio e dallo stipendio o paga e ogni altro emolumento o compenso. Dopo il giudizio definitivo, il datore di lavoro decidera' sulla eventuale riammissione in servizio, fermo restando che, comunque, il periodo di sospensione non sara' computato agli effetti dell'anzianita'.

Il lavoratore condannato per reato commesso fuori della farmacia, ove non sia riammesso in servizio, spettera' il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni. Il rapporto di lavoro si intendera', invece, risolto in pieno diritto e con gli effetti del licenziamento sen-

za indennita', qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro od in servizio.

TUTELA DEI DIRIGENTI SINDACALI

ART. 59

Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte dei Consigli o Comitati Direttivi Nazionali e Provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Farmacia, e che risultino regolarmente eletti.

L'elezione dei lavoratori a dirigente sindacale, deve essere comunicata per iscritto alla farmacia e alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro.

ART. 60

I dirigenti sindacali hanno diritto, per l'adempimento dei proprii compiti di natura sindacale e - su richiesta scritta dell'organizzazione cui essi appartengono, ai necessari permessi e congedi, che non saranno retribuiti.

ART. 61

I lavoratori che fanno parte ai Comitati Direttivi Nazionali o Provinciali hanno diritto alla conservazione del posto per il periodo in cui sono in carica, e per due anni dalla data della loro dimissione o non avvenuta riconferma a tale carica.

In caso di controversie la vertenza sara' discussa dalle Organizzazioni territoriali provinciali. Qualora il dirigente sindacale risultasse licenziato per giusta causa, il datore di lavoro dovra' integrare, oltre che alla normale liquidazione prescritta dal vigente contratto provinciale, ad una indennita' che variera' dai sei ai dodici mesi di retribuzione globale.

ART. 62

Il presente contratto avra' vigore dal giorno della sua stipulazione.

Il presente contratto scade due anni dopo la sua firma e si intendera' tacitamente rinnovato anno per anno, qualora non ne sia stato dato disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, e cosi' di anno in anno.

Il presente contratto si riterra' pure scaduto in ogni sua parte all'atto della firma in campo nazionale di un contratto nazionale della categoria.

In tal caso restando ferme le sole condizioni di miglior favore riportate nella tabella del rintegrativo economico annesso al presente contratto provinciale.



